

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Decreto ex art. 80, co 5, CCII, di rigetto del ricorso per omologa del concordato minore

Il Giudice

- decidendo nell'ambito del procedimento unitario n. 105/2023 P.U., sul ricorso, depositato il 04.09.2023, ai sensi degli artt. 74 e segg. CCII da PETRONE ANGELICO (C.F. PTRNLC63L21Z133E) e VINCIGUERRA MARIA ANTONIETTA (C.F. VNCMNT65A71E716O), di omologa di concordato minore in continuità, così come integrato in data 04.12.2023;

- letta la relazione dell'OCC nominato, dott. Alfredo Tandoi, completa del contenuto di cui all'art. 76, comma 2, CCII, compresa la valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti;

- visto il proprio decreto del 24/10/2023 di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78, primo comma, CCII, con il quale sono stati assegnati i termini per l'espressione del voto, ed è stato anche disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori nonché delle altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

- letta la relazione conclusiva dell'OCC, attestante l'esito della votazione, e nella quale l'OCC ha dato atto di aver provveduto alle comunicazioni ai creditori ex art. 78 CCII, come da documentazione allegata, e che nel termine dei 30 giorni successivi sono giunte le dichiarazioni dei voti mentre nessuna contestazione è stata proposta dai creditori;

rilevato e considerato

- che con decreto ex art. 78, primo comma, CCII, emesso il 24.10.2023, il Tribunale, rilevata l'insussistenza di cause di inammissibilità ex art. 77 d.lgs. 14/2019, ha dichiarato aperta la procedura di omologa di concordato minore proposta da Petrone Angelico e Vinciguerra Maria Antonietta e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando ai creditori termine di 30 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.



- che con il suddetto decreto è stato disposto che l'OCC, entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII.

- che per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice è chiamato a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale dei voti di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni. In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Del pari, il concordato minore è omologato anche in caso di mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la loro adesione è determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, co. 1, CCII e quando la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

- che, tanto premesso, il concordato proposto dai ricorrenti non può essere omologato per infattibilità giuridica e per mancato raggiungimento del voto favorevole da parte dei creditori ammessi al voto ex art. 79, comma 1, CCII, come di seguito illustrato.

Ricorre, nel caso di specie, proposta di concordato in continuità ex art. 74, comma 1, CCII, che prevede la soddisfazione dei creditori mediante l'apporto di finanza esterna messa a disposizione dal figlio dei ricorrenti, ██████████, assunto in data 12.05.2023 dalla ██████████ con contratto a tempo determinato di 1 anno. ██████████ metterebbe a disposizione dei creditori per 10 anni la somma di € 680,00 mensili, quale parte della sua retribuzione mensile, ammontante a circa € 1.800,00 mensili.

Orbene, la natura a tempo determinato dell'assunzione del ██████████ è di ostacolo all'omologa del concordato, stante la non fattibilità del piano conseguenza dell'assenza di certezza in merito al rinnovo nel tempo del contratto di lavoro o alla sua trasformazione a tempo indeterminato. Né parte ricorrente ha fornito sul punto alcun aggiornamento, comprovando, appunto, l'avvenuto rinnovo del contratto o la sua trasformazione ad assunzione a tempo indeterminato, pur essendo ad oggi, decorso oltre un anno dalla stipula del contratto di lavoro. Ne consegue che, in assenza di certezza in ordine alla sussistenza della fonte dalla quale dovrebbe provenire la provvista a sostegno del piano di concordato, discendente dalla condizione lavorativa precaria del Petrone, la realizzazione e l'esecuzione del concordato nei termini prospettati è di fatto, allo stato, impossibile, soprattutto se si considera la durata decennale del piano stesso.

La proposta di concordato non è, poi, ammissibile sotto altri profili, né è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

A norma dell'art. 75, comma 2, CCII che: *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

La norma, che ricalca, nel suo contenuto, quanto già previsto dall'art. 7 L. 3/2012 (rubricato "presupposti di ammissibilità"), inserisce tra i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni sui quali insiste



la causa di prelazione, avuto riguardo al valore attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Come rilevato dalla giurisprudenza di merito sviluppatasi in vigenza della legge 3/2012, *"sotto il profilo dell'art. 7 co, 3 della l. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati"* (Tribunale Rimini, 17 Dicembre 2018). Attesa la natura concorsuale della procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento; quale si evince dagli specifici richiami ai crediti muniti di privilegio, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, il trattamento dei privilegiati non può infatti essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Rimini, 19 Aprile 2018).

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito come *"l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 71. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente"* (Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328).

Laddove il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, come nel caso di specie, va necessariamente operato un correttivo che tenga conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede; nel caso in cui siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, poi, il "valore di mercato" va opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del primo tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571, comma 2, c.p.c.

Con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi in seno alla L. 3/2012 in merito al piano del consumatore, applicabile per analogia al caso di specie avendo il concordato minore sostituito l'accordo di composizione della crisi, ha, infatti, ammesso la possibilità di omologare *"il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta"* (Tribunale Napoli, 03/3/2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13/11/2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020).

La stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: *"non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le*



ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cassazione civile, sez. I, 28/10/2019, n. 27544).

Posti tali principi, nel caso di specie i beni immobili su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario sono oggetto della procedura esecutiva iscritta al n. 244/2019 R.G.Es. pendente innanzi a questo Tribunale, nell'ambito della quale essi sono stati stimati, come lotto unico, in complessivi € 136.450,00. Tale importo corrisponde al valore base d'asta del primo tentativo di vendita mentre l'offerta minima sarà pari a € 102.337,50 (decurtazione del 25% ex art. 571, comma 2, c.p.c.).

Sulla scorta di quanto evidenziato, deve ritenersi che il "valore di mercato" quale individuato in base all'andamento della procedura esecutiva sospesa sia non inferiore ad € 102.337,50, valore che rappresenta dunque la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato ex art. 75, comma 2, CCII.

Nel piano di concordato gli odierni ricorrenti hanno proposto la soddisfazione del creditore ipotecario per l'importo di € 66.677,46, oltre interessi del 2%, importo inferiore alla soglia minima di ammissibilità rilevante ex art. 75, comma 2, CCII. Ne consegue che l'attribuzione al creditore ipotecario di un importo notevolmente inferiore al valore di mercato porta a ritenere non rispettato il presupposto di ammissibilità e fattibilità giuridica di cui all'art. 80, comma 1, CCII.

In definitiva, la proposta di concordato non appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto l'importo offerto appare con ogni probabilità inferiore rispetto al ricavato della vendita coattiva i cui esiti sarebbero anche ragionevolmente più celeri, rispetto alla durata decennale del piano concordatario, e concreti rispetto all'incertezza legata all'esecuzione del concordato per la temporaneità lavorativa del ██████████ per come sopra esposto.

La proposta di concordato non può, inoltre, essere omologata per non aversi raggiunta la maggioranza dei voti di cui all'art. 79 CCII e per non essere stata dunque approvata.

Il dott. Alfredo Tandoi, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione sull'esito della votazione, facendo rilevare che in data 26.10.2023 aveva provveduto ad inoltrare, tramite pec, ai creditori la proposta di concordato minore, la relazione dell'OCC e il Decreto di ammissione, come da comunicazioni depositate in atti, pertanto, il termine entro il quale i creditori potevano esprimere il proprio voto scadeva il 25/11/2023.

Dalla suddetta relazione si evince che:

per il sig. Petrone Angelico i voti pervenuti tempestivamente e comunque entro il 25/11/2023, sono i seguenti:

- 1) Voto negativo da parte dell'INAIL pervenuto, tramite PEC, in data 16/11/2023;
- 2) Voto negativo da parte dell'INPS pervenuto, tramite PEC, in data 23/11/2023;
- 3) Voto negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate di Foggia pervenuto, tramite PEC, in data 24/11/2023;



4) Voto negativo da parte dell'Avv. Calabresi, per conto del creditore ipotecario degradato a chirografo, pervenuto, tramite PEC, in data 24/11/2023.


I voti pervenuti tardivamente, ovvero oltre il 25/11/2023, da considerarsi come voti favorevoli alla proposta di concordato del sig. Petrone Angelico, sono i seguenti:

1) Agenzia delle Entrate Riscossione di Foggia, pervenuto, tramite PEC, in data 27/11/2023. Si precisa che tale voto, espresso per l'aggio esattoriale, non viene preso in considerazione in quanto nella Proposta di concordato non è prevista nessuna soddisfazione al pari delle sanzioni e degli interessi;

2) Cassa Edile di Foggia, pervenuto, tramite PEC, in data 01/12/2023 (Allegato n. 14).

I voti non pervenuti, pertanto, da considerarsi voti favorevoli alla proposta di concordato del sig. Petrone Angelico, sono i seguenti: 1) CCIAA di Foggia; 2) Polizia municipale di Lucera; 3) Comune di Lucera – Ufficio Tributi; 4) Regione Puglia – Settore finanze.

Il tutto come da tabella predisposta nella relazione sui voti che qui si riporta:



CLASSE CREDITORI	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	% Soddifazione ipotesi accordo	Valore debito consolidato	% Stralcio	% Voto	Diritto di voto	Positivo / Negativo
	Preveducibile	OCC - Dott. Tandoi	3.806,40	100,00%	3.806,40	0,00%	0,00%	NO	
	Creditore privilegiato con ipoteca grado 1	Prisma SVP Srl	96.774,62	31,00%	30.000,00	69,00%	0,000%	NO	
N. 1	Privilegio generale art. 2778 c.c.	INAIL Foggia	12.212,26	20,00%	2.442,45	80,00%	9,166%	SI	Negativo
N. 1	Privilegio generale art. 2752-2758 c.c.	Agenzia delle Entrate di Foggia	25.700,78	20,00%	5.140,16	80,00%	19,289%	SI	Negativo
N. 1	Privilegio generale art. 2753 c.c.	INPS Foggia	17.930,99	20,00%	3.586,20	80,00%	13,458%	SI	Negativo
							Subtotale	41,912%	
N. 1	Privilegio generale art. 2752 c.c.	Comune di Lucera	2.447,01	20,00%	489,40	80,00%	1,837%	SI	Positivo
N. 1	Privilegio generale art. 2751-2754 c.c.	Cassa Edile Foggia	5.503,30	20,00%	1.100,66	80,00%	4,130%	SI	Positivo
							Subtotale	5,967%	
Subtotale n. 1							47,879%		
N. 2	Chirografo ipotecario degradato	Prisma SVP Srl	66.774,62	5,00%	3.338,73	95,00%	50,116%	SI	Negativo
N. 2	Chirografo	Agenzia delle Entrate	443,74	5,00%	22,19	95,00%	0,333%	SI	Negativo
							Subtotale	50,449%	
N. 2	Chirografo	CCIAA Foggia	610,00	5,00%	30,50	95,00%	0,458%	SI	Positivo
N. 2	Chirografo	Regione Puglia - Settore finanze	1.520,43	5,00%	76,02	95,00%	1,141%	SI	Positivo
N. 2	Chirografo	Polizia municipale Lucera	97,50	5,00%	4,88	95,00%	0,073%	SI	Positivo
							Subtotale	1,672%	SI
Subtotale n. 2							52,121%		
TOTALE con diritto di VOTO			133.240,63				TOTALE 1 + 2	100,00%	

Dalla suddetta tabella si evince che i creditori ammessi al voto sono rappresentati da due classi: la n. 1 è rappresentata da coloro che godono del privilegio generale ai sensi degli artt. 2751-2752-2753-2754- 2758-2778 c.c., la n. 2 è rappresentata dai chirografari e dall'ipotecario degradato. La classe n. 1 rappresenta il 47,879% dei crediti totali votanti (pari ad euro 133.240,63).

Essa è costituita da 5 creditori con privilegio generale. Il voto negativo è stato espresso da n. 3 creditori (INAIL di Foggia, Agenzia delle Entrate di Foggia e dall'INPS di Foggia) che rappresentano il 41,912% del totale della classe del 47,879%. Mentre il voto positivo è stato espresso da n. 2 creditori (Comune di Lucera – Ufficio tributi e dalla Cassa Edile di Foggia) che rappresentano il 5,967% del totale della classe del 47,879%.



La classe n. 2 rappresenta il 52,121% dei crediti totali votanti (pari ad euro 133.240,63).

Essa è costituita da 5 creditori chirografari. Il voto negativo è stato espresso da n. 2 creditori (Prisma SVP Srl e dall' Agenzia delle Entrate di Foggia) che rappresentano il 50,449% del totale della classe del 52,121%.

Mentre il voto positivo è stato espresso da n. 3 creditori (CCIAA di Foggia, Regione Puglia – Settore finanze e dalla Polizia municipale di Lucera) che rappresentano l'1,672% del totale della classe del 52,121%.

Per la sig.ra Vinciguerra Maria Antonietta, i voti pervenuti tempestivamente e comunque entro il 25/11/2023, sono i seguenti:


- 1) Voto negativo da parte dell'INAIL pervenuto, tramite PEC, in data 16/11/2023;
- 2) Voto negativo da parte dell'INPS pervenuto, tramite PEC, in data 23/11/2023;
- 3) Voto negativo da parte dell' Agenzia delle Entrate di Foggia pervenuto, tramite PEC, in data 24/11/2023;
- 4) Voto negativo da parte dell'Avv. Calabresi, per conto del creditore ipotecario degradato a chirografo, pervenuto, tramite PEC, in data 24/11/2023.

I voti pervenuti tardivamente, ovvero oltre il 25/11/2023, da considerarsi come voti favorevoli alla proposta di concordato della sig.ra Vinciguerra Maria Antonietta, sono i seguenti:

- 1) Agenzia delle Entrate Riscossione di Foggia, pervenuto, tramite PEC, in data 27/11/2023. Si precisa che tale voto, espresso per l'aggio esattoriale, non viene preso in considerazione in quanto nella Proposta di concordato non è prevista nessuna soddisfazione al pari delle sanzioni e degli interessi;

I voti non pervenuti, pertanto, da considerarsi voti favorevoli alla proposta di concordato della sig.ra Vinciguerra Maria Antonietta, sono i seguenti: 1) CCIAA di Foggia; 2) Polizia municipale di Lucera; 3) Regione Puglia – Settore finanze.

Il tutto come da tabella predisposta nella relazione sui voti che qui si riporta:



CLASSE CREDITORI	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	% Soddifazione ipotesi accordo	Valore debito consolidato	% Stralcio	% Voto	Diritto di voto	Positivo / Negativo
	Creditore privilegiato con ipoteca grado 1	Prisma SVP Srl	96.774,62	31,00%	30.000,00	69,00%	0,000%	NO	
N. 1	Privilegio generale art. 2778 c.c.	INAIL Foggia	267,18	20,00%	53,44	80,00%	0,356%	SI	Negativo
N. 1	Privilegio generale art. 2758 c.c.	Agenzia delle Entrate di Foggia	197,00	20,00%	39,40	80,00%	0,262%	SI	Negativo
N. 1	Privilegio generale art. 2753 c.c.	INPS Foggia	6.404,39	20,00%	1.280,88	80,00%	8,531%	SI	Negativo
						Subtotale	9,149%		
N. 1	Privilegio generale art. 2752 c.c.	Regione Puglia - Settore finanze	635,00	20,00%	127,00	80,00%	0,846%	SI	Positivo
						Subtotale	0,846%		
Subtotale n. 1							9,995%		
N. 2	Chirografo ipotecario degradato	Prisma SVP Srl	66.774,62	5,00%	3.338,73	95,00%	88,949%	SI	Negativo
						Subtotale	88,949%		
N. 2	Chirografo	CCIAA Foggia	205,84	5,00%	10,29	95,00%	0,274%	SI	Positivo
N. 2	Chirografo	Regione Puglia - Settore finanze	420,23	5,00%	21,01	95,00%	0,560%	SI	Positivo
N. 2	Chirografo	Polizia municipale Lucera	166,50	5,00%	8,33	95,00%	0,222%	SI	Positivo
						Subtotale	1,056%		
Subtotale n. 2							90,005%		
TOTALE con diritto di VOTO			75.070,76			TOTALE 1 + 2	100,00%		

Dalla suddetta tabella si evince che i creditori ammessi al voto sono rappresentati da due classi: la n. 1 è rappresentata da coloro che godono del privilegio generale ai sensi degli artt. 2752-2753-2758-2778 c.c., la n. 2 è rappresentata dai chirografari e dall'ipotecario degradato. La classe n. 1 rappresenta il 9,995% dei crediti totali votanti (pari ad euro 75.070,76).

Essa è costituita da 4 creditori con privilegio generale. Il voto negativo è stato espresso da n. 3 creditori (INAIL di Foggia, Agenzia delle Entrate di Foggia e dall'INPS di Foggia) che rappresentano il 9,149% del totale della classe del 9,995%. Mentre il voto positivo è stato espresso da n. 1 creditori (Regione Puglia – Settore finanze) che rappresenta lo 0,846% del totale della classe del 9,995%. La classe n. 2 rappresenta il 90,005% dei crediti totali votanti (pari ad euro 75.070,76). Essa è costituita da 4 creditori chirografari. Il voto negativo è stato espresso da n. 1 creditore (Prisma SVP Srl) che rappresenta l'88,949% del totale della classe del 90,005%. Mentre il voto positivo è stato espresso da n. 3 creditori (CCIAA di Foggia, Regione Puglia – Settore finanze e dalla Polizia municipale di Lucera) che rappresentano l'1,056% del totale della classe del 90,005%.



Avendo accertato che il voto dei creditori, in sede di approvazione, non è stato viziato da una inesatta o non completa informazione e comunicazione, non appaiono, sotto tale ultimo profilo, necessarie ulteriori argomentazioni.

Conclusivamente, non sussistendone i presupposti, il concordato minore proposto dagli odierni ricorrenti non può essere omologato;

p q m

- rigetta il ricorso per l'omologa del concordato minore proposto da Petrone Angelico (C.F. PTRNLC63L21Z133E) e Vinciguerra Maria Antonietta (C.F. VNCMNT65A71E716O);

- dichiara, ai sensi dell'art. 80 co. 5 CCII, l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 24.10.2023;

- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Foggia nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore nonché al Registro delle Imprese.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti ed al professionista O.C.C.

Foggia, 19/07/2024

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

